

## REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ACCESSO ALL'AVVISO

### per l'assegnazione in locazione degli alloggi destinati ai Servizi Abitativi Pubblici

REGIONE LOMBARDIA:

*Legge regionale 8 luglio 2016 n.16*

*Regolamento regionale 4 agosto 2017 n.4*

*Comunicato regionale 2 aprile 2019 n.45*

#### Presentazione della domanda:

- La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale raggiungibile al link:  
<https://www.serviziabitativi.servizirl.it/>  
Per accedere al modulo di presentazione della domanda predisposto ed informatizzato nella piattaforma è necessario che il richiedente abbia provveduto all'accesso tramite SPID e/o TESSERA SANITARIA con PIN;
- Terminata la procedura di registrazione, il richiedente prende visione, attraverso la piattaforma delle unità abitative adeguate alle caratteristiche del proprio nucleo familiare;
- A conclusione dell'inserimento della domanda, la piattaforma attribuisce un protocollo elettronico e rilascia al richiedente copia della domanda, con l'indicazione del punteggio conseguito (ISBAR);
- Il richiedente può registrarsi ed accedere alla domanda online autonomamente, oppure avvalersi della postazione telematica messa a disposizione dal Comune, ferma restando la *responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese.*

#### Requisiti di accesso:

- **Cittadinanza** italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- oppure di **stranieri** regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo

Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

- ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- **residenza** anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda;
- indicatore di situazione economica **ISEE** del nucleo familiare non superiore ad € 16.000 e **valori patrimoniali**, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare, determinati come di seguito indicato:
  - 1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di € 22.000,00;
  - 2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di € 16.000 + (€ 5.000 per il Parametro della Scala di Equivalenza PSE)
- **assenza** di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguate alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero.

**I cittadini di Stati non appartenenti all'UE devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'art. 3 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445 \* (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati \*\* nel Paese di provenienza.**

*\* Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.*

*Art. 2 – 3 comma 4 T.U.: 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.*

*3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.*

*\*\*è da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile pari ai valori indicati nella seguente tabella:*

| superficie utile in mq*   | Componenti nucleo familiare |
|---|-----------------------------|
| 45  | 1 – 2                       |
| 60  | 3 – 4                       |
| 75  | 5 – 6                       |
| 95  | 7 o più                     |
| <i>(*) per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria</i> |                             |

- **assenza** di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici, per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- **assenza** di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
- **assenza**, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all'art.22 comma 3 della l.r. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto.
- **non aver ceduto**, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- **assenza** di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- possesso dell'attestazione dei servizi sociali di cui all'art. 13, unicamente per i **nuclei familiari in condizione di indigenza** \*\*\*

*\*\*\* art. 13 r.r. 8 marzo 2019: sono considerati nuclei famigliari in condizione di indigenza i nuclei che presentano una condizione economica pari o inferiore a € 3.000 di ISEE e per i quali i servizi sociali del Comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, famigliari e lavorative, attestano che l'insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso.*

➤ Eventuale **certificato di invalidità / disabilità**;

➤ **Casi particolari:**

- 1) Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizione di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli;
- 2) Nel caso di nuclei famigliari di nuova formazione non ancora costituitisi, è necessario che siano indicati gli ISEE in corso di validità delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto dai valori sopraindicati. Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l'ISEE con il valore minore;